



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

ragioneria@comune.montaldotorinese.to.it

Ordinanza n. 04/2021

Prot. n. 0001593 del 13/07/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO INCENDIO DI UN LOCALE ADIBITO A DEPOSITO/MAGAZZINO DENOMINATO “SALA FREISA” FACENTE PARTE DI UNA PERTINENZA DISTACCATA DELLA STRUTTURA DEL CASTELLO DI MONTALDO TORINESE SITO IN VIA DEL CASTELLO N. 6.

IL SINDACO

Premesso che in data 12/07/2021 si è verificato un incendio di un locale del Castello di Montaldo Torinese adibito a deposito/magazzino denominato “Sala Freisa”, facente parte di una pertinenza distaccata della struttura del Castello di Montaldo Torinese, sito in Via del Castello n. 6;

Dato atto che i VV.F. sono prontamente intervenuti per estinguere l'incendio ed alla conclusione delle operazioni di spegnimento, hanno verbalizzato agli interessati le valutazioni in esito all'intervento segnalando i restanti pericoli per i quali sono state adottate le misure urgenti di tutela della sicurezza con l'interdizione del locale deposito/magazzino, interessato dall'incendio e del piano superiore adibito a sala conferenza (sala Petunia) attraverso l'uso di transenne e nastro segnaletico e diffidando il responsabile della struttura all'utilizzo dei suddetti locali.

Preso atto che il fabbricato ad uso deposito/magazzino quale pertinenza del castello di Montaldo Torinese risulta localizzato sul confine del plesso immobiliare con accesso da Via del Castello n. 6 e Piazza Superga n. 1 e distinto in catasto al F.5 n. 1 sub. 101 (parte) e risulta presentare (come da verbale del VV.F.) parziali lesioni strutturali tali da non consentirne l'utilizzo se non dopo precise analisi e verifiche da parte di professionisti qualificati che ne dovranno valutare la sicurezza statica e probabili interventi di consolidamento atti a rendere nuovamente agibili e sicuri tutti i locali interessati dall'evento;

Visto che con nota protocollo n. 0025336 del 12/07/2021 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Torino, hanno trasmesso la scheda di intervento n. 10498, al protocollo n. 0001279 del 13/07/2021, richiedendo al Comune di Montaldo Torinese di intraprendere i provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza ritenuti necessari, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste ed eliminare la situazione di pericolo segnalata dei locali interessati presso il Castello di Montaldo Torinese, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra riportato, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità inibendo formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni strutturali a seguito di danni cagionati dal fuoco e dalle operazioni di spegnimento;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio) per cui si impone di provvedere con urgenza;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 6 della Legge n. 125 del 25 luglio 2008, che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine

di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che la porzione di immobile in oggetto risulta ubicata in Piazza Superga n. 1 ed individuata in catasto al foglio 5 mappale n. 1 sub. 101 (parte) di proprietà della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274 (P.iva 03171780988) nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Remondi residente a Leno (BS) in Via Cremona n. 280 gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6;

Rilevato che dal verbale dei VV.F. (che sia allega in forma integrale alla presente) è emerso che tutti i locali interessati dall'incendio posti al piano terreno (denominata sala Freisa) e primo (denominata sala Petunia) risultano fortemente danneggiati a causa del fuoco e dell'acqua utilizzata nelle operazioni di spegnimento, pertanto inagibili, potranno continuare ad essere riutilizzati solamente a seguito di verifiche tecniche alle parti strutturali e a tutti gli impianti nessuno escluso con rilascio da parte di tecnici qualificati di idonee certificazioni di conformità degli stessi;

Dato atto che la porzione di edificio interessata dall'incendio sopra descritto, attualmente inagibile, non può essere utilizzata in alcuna delle sue parti, se non dopo l'esecuzione dei necessari lavori di riparazione e consolidamento strutturale i quali richiedono apposita progettazione da parte di professionisti abilitati;

Considerato che anche le parti non interessate dall'incendio ma limitrofe ed adiacenti, prima di essere riutilizzate dovranno essere comunque verificate puntualmente e scrupolosamente da parte di professionisti esperti e con rilascio delle idonee certificazioni per quanto concerne la sicurezza di tutti gli impianti;

Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Codice Civile;

DICHIARA

L'inagibilità dei locali interessati dall'incendio, limitatamente al locale al piano terra adibito a deposito/magazzino denominato "Sala Freisa" ed il locale soprastante posto al piano primo denominato "Sala Petunia", facente parte di una pertinenza distaccata della struttura del Castello di Montaldo Torinese, distinto in catasto fabbricati al foglio 5 mappale n. 1 sub. 101 (porzione) sito in Via del Castello n. 6, di proprietà della Società denominata "GRUPPO R Srl" (P.iva 03171780988) con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, nella persona del Sig. Giuseppe Remondi, residente a Leno (BS), in qualità di gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

Al Responsabile della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, nella persona del Sig. Giuseppe Remondi, residente a Leno (BS) in qualità di gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6, e a chiunque, a qualunque titolo, usufruisca del locale al piano terra adibito a deposito/magazzino denominato "Sala Freisa" ed il locale soprastante posto al piano primo denominato "Sala Petunia" sito in via del Castello n. 6 distinto in catasto al foglio 5 mappale n. 1 sub. 101, di non utilizzare i locali fino a quando non verranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza (che dovranno essere certificate da professionisti abilitati) e sino alla revoca della presente ordinanza;

Il confinamento del fabbricato con apposizione di cartellonistica di sicurezza, in particolare modo verso il cortile interno e la strada pubblica e privata di accesso, che avvisi dello stato di pericolo del fabbricato e di eventuale caduta dall'alto di porzioni distaccate della copertura, ed il contestuale divieto di accesso allo stesso;

DISPONE

Che entro giorni 20 (venti) dalla notifica della presente ordinanza venga presentata apposita pratica edilizia e relativo progetto per la messa in sicurezza e ripristino delle porzioni ammalorate del fabbricato danneggiato dall'incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente PRGC;

Che prima dell'eventuale riutilizzo anche delle porzioni dell'immobile limitrofe non interessate direttamente dall'incendio venga depositata agli atti del Comune idonea documentazione tecnica a firma di professionisti qualificati attestante la piena conformità ed efficienza di tutti gli impianti (nessuno escluso) e l'idoneità statica della parte strutturale;

Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata ai proprietari dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

- ❖ Al Sig. REMONDI Giuseppe, legale rappresentante della Società denominata "GRUPPO R Srl" con sede a Brescia (BS) in Via Cremona n. 274, gestore della Società "Castello di Montaldo" sita a Montaldo Torinese in Via del Castello n. 6;
- ❖ Alla stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- ❖ Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
- ❖ Alla Prefettura della Provincia di Torino;
- ❖ Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Il Sindaco

Sergio Gaiotti





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO dei VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO e DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TORINO

so.torino@vigilfuoco.it (per soccorso)
com.salaop.torino@cert.vigilfuoco.it

Al Sindaco del Comune di MONTALDO TORINESE
comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

p.c. alla Direzione Regionale VV.F. del Piemonte
dir.salaop.piemonte@cert.vigilfuoco.it

ed alla Prefettura di Torino
prefettura.prefeto@pec.interno.it

OGGETTO: intervento per incendio di un magazzino sito in piazza Superga n. 1 – Montaldo Torinese. Scheda di intervento VV.F. n.10498.

Si comunica che in data odierna alle ore 16:30 c.a., squadre operative dello scrivente Comando sono intervenute per un incendio di un locale adibito a deposito/magazzino denominato “sala Freisa” facente parte di una pertinenza distaccata della struttura denominata “castello di Montaldo” sito all’indirizzo in epigrafe.

Le squadre arrivate sul posto (sq. 101, 21 e C.F.) riscontravano la presenza di fumo nero denso fuoriuscire dal suddetto locale deposito e che l’incendio aveva coinvolto degli elementi di arredo di un hotel li collocati.

Le squadre sul posto provvedevano ad estinguere l’incendio con getti di acqua in pressione e al successivo smassamento del materiale non coinvolto dall’incendio.

Sul posto intervenivano i carabinieri di Riva presso Chieri per i provvedimenti di competenza.

Si provvedeva, a conclusione delle operazioni di spegnimento, a comunicare agli interessati le valutazioni in esito all’intervento segnalando i restanti pericoli e si adottavano le misure urgenti di tutela della sicurezza con l’interdizione del locale deposito/magazzino, interessato dall’incendio e del piano superiore adibito a sala conferenza (sala Petunia) attraverso l’uso di transenne e nastro segnaletico e si diffidava il responsabile della struttura all’utilizzo dei suddetti locali.

Ciò premesso, in conseguenza di quanto verificato, si rende necessario di provvedere a far eseguire, sotto la guida di personale tecnico qualificato, ogni accurata verifica delle condizioni di stabilità delle parti di strutture interessate dall’incendio, nonché tutti gli interventi necessari che il caso richiede per garantire il ripristino delle condizioni essenziali di sicurezza.

Per quanto sopra, si invitano gli Enti in indirizzo a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza che riterrà necessari, anche ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 125 del 25 luglio 2008, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste ed eliminare la situazione di pericolo segnalata a tutela della pubblica e privata incolumità.

Tanto si comunica per dovere d’ufficio e per le relative competenze.

S.O./GDS/120121

per Il COMANDANTE Prov.le
(CARROLO)
Il Funzionario del Servizio di Guardia
D. Ing. Di Stefano Gianvito